

# I ‘confini’ temporali del sistema africano di tutela dei diritti umani\*

Giuseppe Pascale\*\*

SOMMARIO: 1. L'applicazione *ratione temporis* dei trattati sui diritti umani: il sistema africano di tutela dei diritti umani. – 2. Il *dies a quo* dell'applicabilità della Carta africana. – 3. Il *dies a quo* della competenza degli organi di controllo. – 4. Il *dies ad quem* dell'applicabilità della Carta africana. – 5. Il *dies ad quem* della competenza degli organi di controllo.

## 1. L'applicazione *ratione temporis* dei trattati sui diritti umani: il sistema africano di tutela dei diritti umani

Il sistema africano di tutela dei diritti umani si incentra sulla Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, cui oggi aderiscono tutti gli Stati africani con l'unica eccezione del Marocco. Insieme ai diritti civili e politici, la prima parte della Carta africana proclama i diritti economici, sociali e culturali e i diritti dei popoli. La seconda parte istituisce la Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, quale organo 'quasi giurisdizionale' abilitato a ricevere comunicazioni interstatali e individuali inerenti alla presunta violazione dei diritti garantiti nella prima parte. All'esito dell'esame di tali comunicazioni, la Commissione africana può soltanto emanare dei rapporti non vincolanti, contenenti delle raccomandazioni rivolte agli Stati di cui essa abbia accertato la responsabilità<sup>1</sup>.

Il meccanismo di controllo del sistema africano di tutela dei diritti umani comprende anche la Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, istituita con

\* Questo articolo costituisce una versione rivista e ampliata della relazione su *L'applicazione ratione temporis della Carta africana*, tenuta l'8 febbraio 2018 nell'ambito della tavola rotonda su *L'applicazione ratione temporis dei trattati sui diritti umani*, organizzata dal Gruppo d'Interesse SIDI sul *Diritto internazionale ed europeo dei diritti umani* presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

\*\* Ricercatore di Diritto internazionale nell'Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Scienze politiche e sociali, Piazzale Europa, 1 – 34127 Trieste, gpascale@units.it.

<sup>1</sup> La Carta africana è una convenzione internazionale adottata durante la diciottesima Conferenza dei Capi di Stato e di Governo dell'Organizzazione per l'Unità africana (OUA), svoltasi a Nairobi il 27 giugno 1981, ed entrata poi in vigore il 21 ottobre 1986, tre mesi dopo il deposito dello strumento di ratifica da parte della maggioranza semplice degli Stati firmatari. Essa è corredata da una serie di altri trattati di rilievo regionale, i quali perlopiù estendono la portata di alcuni diritti già enunciati nella stessa Carta africana o si rivolgono a gruppi sociali particolarmente vulnerabili. Per approfondimenti sul sistema africano di tutela dei diritti umani, anche con riferimento ad altri aspetti che saranno menzionati d'ora in avanti, si rinvia a G. PASCALE, *La tutela internazionale dei diritti dell'uomo nel continente africano*, Napoli, 2017, e alla bibliografia ivi citata.

un Protocollo *ad hoc*, cui attualmente aderiscono trenta Stati. La Corte africana è un organo internazionale giurisdizionale, la cui azione è complementare rispetto a quella della Commissione africana. Essa può ricevere ricorsi dalla stessa Commissione, dagli Stati parti del suo Protocollo istitutivo, dalle organizzazioni intergovernative africane, dagli individui e dalle organizzazioni non governative. La sua competenza materiale è ampia, estendendosi a tutte le controversie concernenti l'asserita violazione non solo della Carta africana, ma anche di qualsiasi altro strumento sui diritti umani ratificato dagli Stati interessati<sup>2</sup>.

Anche i tribunali di alcune Comunità economiche sub-regionali africane (*Regional Economic Communities – RECs*) negli anni scorsi hanno gradualmente iniziato a occuparsi di questioni attinenti alla tutela internazionale dei diritti umani, ancorché una simile competenza non fosse prevista nei loro atti istitutivi<sup>3</sup>. Le reazioni degli Stati a questa autonoma estensione di competenza da parte dei tribunali sub-regionali hanno condotto a esiti diversi, che hanno inciso, in un modo o nell'altro, sul funzionamento degli stessi tribunali<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> Il Protocollo istitutivo della Corte africana è stato adottato nel corso della trentaquattresima sessione della Conferenza dei Capi di Stato e di Governo dell'OUA, che ha avuto luogo a Ouagadougou il 10 giugno 1998, ed è poi entrato in vigore il 25 gennaio 2004. Con un successivo Protocollo, adottato e aperto alla firma nel contesto dell'undicesima sessione ordinaria della Conferenza dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione africana (UA), tenutasi a Sharm el-Sheikh nel luglio 2008, gli Stati africani hanno previsto la fusione della Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli con la Corte di giustizia dell'UA (il cui Protocollo, adottato a Maputo nel 2003, è entrato in vigore nel 2009) in un'unica Corte africana di giustizia e dei diritti umani. Attualmente, però, il Protocollo di Sharm el-Sheikh risulta ratificato soltanto da sei Stati (Benin, Burkina Faso, Congo Brazzaville, Liberia, Libia e Mali). Per la sua entrata in vigore è richiesto il deposito di almeno quindici strumenti di ratifica.

<sup>3</sup> Gli accordi relativi alle RECs si inseriscono nella cornice del Trattato di Abuja del 1991 sulla Comunità economica africana (*African Economic Community – AEC*). In seno a quasi tutte le RECs, operano dei tribunali sub-regionali, in origine competenti soltanto per le controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione degli accordi istitutivi delle rispettive RECs. Tuttavia, in questi accordi si legge incidentalmente che la Carta africana e/o la garanzia dei diritti umani ispireranno l'azione delle RECs e dei loro Stati membri. Se si aggiunge che alla maggior parte dei tribunali sub-regionali venne attribuita sin dall'inizio la competenza a ricevere ed esaminare anche i ricorsi individuali, si comprende come essi nel corso del tempo siano riusciti a estendere autonomamente la propria competenza materiale all'ambito della tutela internazionale dei diritti umani.

<sup>4</sup> Per esempio, la Corte di giustizia della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (*Economic Community of Western African States – ECOWAS*), che sin dagli anni '90 sviluppò in via autonoma la sua competenza in materia di diritti umani, oggi esercita tale competenza in base al combinato disposto dell'art. 9, par. 4, e dell'art. 10, lett. *d*), del Protocollo addizionale del 19 gennaio 2005. Al contrario, il Tribunale della Comunità di sviluppo dell'Africa australe (*Southern African Development Community – SADC*) si occupò di diritti umani fino al 2010, quando lo Zimbabwe ottenne che ogni sua attività fosse sospesa. Sulle vicende riguardanti il Tribunale della SADC, v. anche *infra*, par. 5. Per approfondimenti di ordine generale sui tribunali sub-regionali africani e per il richiamo di ulteriore bibliografia in proposito, si rimanda a G. PASCALE, "An Optimistic Perspective on the Proliferation of Human Rights Monitoring Bodies in Africa", in questa *Rivista* 2018, p. 145 ss., specialmente p. 158 ss.

L'obiettivo di questo lavoro è di tracciare i 'confini' temporali del sistema africano di tutela dei diritti umani, contribuendo così al più ampio dibattito sui problemi collegati all'applicazione *ratione temporis* dei trattati sui diritti umani. Nello specifico, ci si prefigge di verificare, da un lato, l'applicabilità nel tempo della Carta africana e, dall'altro, la competenza temporale degli organi di controllo che operano nel quadro del sistema africano, prestando particolare attenzione alla Corte africana. L'approfondimento dei due aspetti appena menzionati seguirà delle linee di trattazione speculari, in quanto rispetto a entrambi si porrà l'accento sia sul *dies a quo* sia sul *dies ad quem*.

Per quel che riguarda il *dies a quo* dell'applicabilità della Carta africana e della competenza degli organi di controllo, si evidenzierà la tendenza a richiamare nel sistema africano i consueti principî, rispettivamente, della irretroattività dei trattati e del consenso statale per l'esercizio della funzione contenziosa da parte degli organi di controllo. Quanto alla Corte africana, si tratta per la verità di una tendenza recente, delineatasi dopo un primo periodo di incertezza. A proposito del *dies ad quem*, si sottolineerà invece la parziale divergenza tra gli esiti concernenti l'applicabilità della Carta africana e quelli attinenti alla competenza degli organi di controllo. Per un verso, la prassi relativa alla Carta africana sembra alimentare l'orientamento che qualifica i trattati sui diritti umani come strumenti istitutivi di regimi convenzionali irrevocabili. Per un altro verso, le esperienze della Corte africana e di certi tribunali sub-regionali indicano che gli Stati sono propensi a riservarsi la facoltà di porre termine, nella misura e nelle forme reputate opportune, alla competenza degli organi di controllo che si occupano di diritti umani. Del resto, è in genere l'azione di questi ultimi che gli Stati maggiormente 'temono'.

## 2. Il *dies a quo* dell'applicabilità della Carta africana

Il principio della irretroattività dei trattati, codificato nell'art. 28 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, si riferisce naturalmente anche alla categoria dei trattati sui diritti umani<sup>5</sup>. In base a tale principio, un trattato non è applicabile ad atti o fatti e a situazioni anteriori alla data della sua entrata in vigore per lo Stato interessato, a meno che una diversa intenzione emerga dal testo convenzionale o sia in altro modo ricavabile<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> Cfr. S. FORLATI, "L'ambito di applicazione temporale dei trattati sui diritti umani nel dialogo fra le Corti", in *Scritti in onore di Giuseppe Tesauero*, U. LEANZA, A. TIZZANO, T. VASSALLI DI DACHENHAUSEN, R. MASTROIANNI, P. DE PASQUALE, R. CICCONE (a cura di), Napoli, 2014, vol. I, p. 257 ss., p. 260.

<sup>6</sup> L'art. 28 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati recita che «[u]nless a different intention appears from the treaty or is otherwise established, its provisions do not bind a party in relation to any act or fact which took place or any situation which ceased to exist before the date of the entry into force of the treaty with respect to that party». Sulla corrispondenza dell'art. 28 a una norma di diritto internazionale generale, v. F. DOPAGNE, "Article 28. Non-rétroactivité des traités", in *Les Conventions de Vienne sur le droit de traités. Commentaire article par article*, O. CORTEN, P. KLEIN (sous la direction de), Bruxelles, 2006, vol. II, p. 1163 ss., pp. 1166-1168; M.E.

Poiché rispetto alla Carta africana non sembra possibile accertare in alcun modo una diversa intenzione, il principio della irretroattività vale anche per questo strumento<sup>7</sup>. Pertanto, per gli Stati originariamente parti, il *dies a quo* di applicabilità della Carta africana è individuato nel 21 ottobre 1986, data della sua entrata in vigore sul piano internazionale<sup>8</sup>; invece, per gli Stati aderenti alla Carta africana in un secondo momento, la c.d. data critica si rinviene nel terzo mese successivo al deposito dello strumento di adesione presso il Presidente della Commissione dell'UA<sup>9</sup>. In linea di principio, nessun comportamento posto in essere da uno Stato parte prima del *dies a quo* può quindi configurare una violazione della Carta africana, come peraltro confermato in via generale dalla regola *tempus regit actum*, codificata nell'art. 13 del Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato per atti internazionalmente illeciti, approvato nel 2001 dalla Commissione del diritto internazionale delle Nazioni Unite.

Alcuni aspetti riguardanti il *dies a quo* dell'applicabilità della Carta africana rimangono però non immediatamente chiari. In primo luogo, non si intravede alcuna indicazione nella Carta africana in merito al generale problema della qualificazione procedurale o sostanziale della regola del previo esaurimento dei rimedi giurisdizionali interni<sup>10</sup>, che contribuisce alla fissazione del *tempus commissi delicti*; è quin-

VILLIGER, *Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties*, Leiden/Boston, 2009, p. 386; K. ODENDAHL, "Article 28 – Non-Retroactivity of Treaties", in *Vienna Convention on the Law of Treaties. A Commentary*, O. DÖRR, K. SCHMALENBACH (eds), Berlin/Heidelberg, 2012, p. 477 ss., pp. 478-479. Sul principio di irretroattività dei trattati, cfr. anche Corte internazionale di giustizia, *Ambatielos Case (Greece v. United Kingdom)*, sentenza sulle eccezioni preliminari, 1° luglio 1952, oltre che l'art. 1 della risoluzione dell'Institut de droit international su *Le problème intertemporel en droit international public*, adottata a Wiesbaden nel 1975 (la risoluzione è disponibile su [www.idi-ii.org](http://www.idi-ii.org)). Per un ampio studio sulla irretroattività (non solo) dei trattati, v. P. TAVERNIER, *Recherche sur l'application dans le temps des actes et des règles en droit international public*, Paris, 1970, specialmente pp. 27 ss., 114 ss.

<sup>7</sup> Come chiarito da K. ODENDAHL, *op. cit.*, pp. 480-481, le eccezioni poste dall'art. 28 si realizzano se la retroattività di un trattato è espressamente prevista da una sua disposizione oppure quando l'interpretazione o la natura stessa del trattato conducono a tale conclusione. L'eventuale retroattività della Carta africana non è dichiarata da alcuna sua disposizione e non sembra potersi sostenere in via interpretativa o desumersi dalla natura della stessa Carta africana.

<sup>8</sup> A norma del suo art. 63, par. 3, la Carta africana è entrata in vigore tre mesi dopo l'avvenuto deposito degli strumenti di ratifica presso il Segretariato dell'OUA da parte della maggioranza semplice degli Stati membri dell'Organizzazione.

<sup>9</sup> V. l'art. 65 della Carta africana. La data corrispondente al terzo mese successivo al deposito dello strumento di adesione alla Carta africana presso il Presidente della Commissione dell'UA individua naturalmente la data di entrata in vigore della Carta africana per gli Stati aderenti in un secondo momento.

<sup>10</sup> La regola del previo esaurimento dei rimedi giurisdizionali interni è inserita nell'art. 56, par. 5, della Carta africana, tra i criteri di ammissibilità delle comunicazioni individuali presentate alla Commissione africana: "[c]ommunications relating to human and peoples' rights referred to in Article 55 received by the Commission shall be considered if they [...] are sent after exhausting local remedies, if any, unless it is obvious that this procedure is unduly prolonged". Come si legge, le uniche eccezioni espressamente ammesse a tale regola consistono nell'inesistenza di rimedi giudiziari interni o nella loro eccessiva durata. Tali eccezioni sono rilevanti in considerazione dei

di dubbio se l'applicabilità temporale della Carta africana debba essere verificata in relazione al momento in cui viene commessa la violazione lamentata o in cui viene esperito l'ultimo grado di giudizio interno disponibile. In secondo luogo, non è precisato il rilievo da conferire ai comportamenti dello Stato che hanno origine in un momento anteriore all'entrata in vigore della Carta africana ma che, continuando anche in epoca successiva, implicano una violazione della stessa Carta africana. Un analogo dubbio sorge per le violazioni composte della Carta africana, qualora cioè le azioni e omissioni che nel loro insieme definiscono tali violazioni siano realizzate in parte prima e in parte dopo la c.d. data critica. In terzo luogo, non è evidente il valore da attribuire agli atti dello Stato che, pur avendo avuto inizio e termine prima della data di entrata in vigore della Carta africana, producono comunque degli effetti contrastanti con la Carta africana successivamente a tale data<sup>11</sup>.

Al superamento dei summenzionati dubbi ha contribuito la prassi della Commissione africana, ormai assestata su delle posizioni consolidate. Peraltro, come si metterà in luce nel paragrafo seguente, tali posizioni sono state poi condivise anche dalla Corte africana.

Innanzitutto, la Commissione africana attribuisce valore procedurale alla regola del previo esaurimento delle vie di ricorso interne, accostandosi così alla soluzione risultante dal succitato Progetto di articoli sulla responsabilità dello Sta-

numerosi problemi che caratterizzano l'amministrazione della giustizia negli ordinamenti di molti Paesi africani: v. I. ÖSTERDAHL, *Implementing Human Rights in Africa. The African Commission on Human and Peoples' Rights and Individual Communications*, Uppsala, 2002, p. 68 ss. Esse comunque non sono una peculiarità della procedura della Commissione africana, essendo applicate anche da altri organi internazionali giurisdizionali e di controllo. Potrebbe dunque trattarsi di eccezioni insite nella stessa regola del previo esaurimento delle vie di ricorso interne, come indicato da R. PISILLO MAZZESCHI, *Esaurimento dei ricorsi interni e diritti umani*, Torino, 2004, p. 171 ss., cui si rimanda anche per approfondimenti di portata più generale sul rilievo della suddetta regola nella tutela internazionale dei diritti umani.

<sup>11</sup> Sulla natura istantanea, continuativa o composta dell'illecito internazionale e sugli effetti illeciti prodotti da un comportamento statale in un'epoca successiva alla sua realizzazione, v. W. KARL, "The Time Factor in the Law of State Responsibility", in *United Nations Codification of State Responsibility*, M. SPINEDI, B. SIMMA (eds), New York, 1987, p. 95 ss.; J. PAUWELYN, "The Concept of a 'Continuing Violation' of an International Obligation: Selected Problems", in *British Yearbook of International Law* 1996, vol. LXVI, p. 415 ss.; P. WECKEL, "Les instantanés du droit international", in *Le droit international et le temps*, SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE DROIT INTERNATIONAL (sous la direction de), Paris, 2001, p. 175 ss.; G. DISTEFANO, "Fait continu, fait composé et fait complexe dans le droit de la responsabilité", in *Annuaire français de droit international* 2006, vol. LII, p. 1 ss.; J. SALMON, "Duration of the Breach", in *The Law of International Responsibility*, J. CRAWFORD, A. PELLET, S. OLLESON (eds), Oxford, 2010, p. 383 ss. Quanto al carattere istantaneo, continuativo o composto delle violazioni dei diritti umani, sempre nella prospettiva del diritto della responsabilità internazionale, v. di recente A. SACCUCCI, *La responsabilità internazionale dello Stato per violazioni strutturali dei diritti umani*, Napoli, 2018, p. 140 ss. Per un panorama della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani sulle violazioni continuate o composte dei diritti umani, si rinvia alla ricostruzione di A. VAN PACHTENBEKE, Y. HAECK, "From *De Becker* to *Varnava*: The State of Continuing Situations in the Strasbourg Case Law", in *European Human Rights Law Review* 2010, p. 47 ss.

to<sup>12</sup>. Pertanto, per la Commissione africana, l'applicabilità della Carta africana deve essere verificata con riguardo al momento in cui la violazione lamentata è stata perpetrata: è infatti questo momento a definire il *tempus commissi delicti*<sup>13</sup>.

In ogni caso, secondo la Commissione africana, la responsabilità di uno Stato per violazione della Carta africana può sorgere soltanto in relazione ai comportamenti successivi alla data di entrata in vigore di tale strumento per quello Stato, anche se si tratta di comportamenti – continuati o composti – iniziati in precedenza. La Commissione africana qualifica dunque i comportamenti dello Stato anteriori alla c.d. data critica come meri fatti, talvolta utili a delineare il quadro complessivo della violazione lamentata, ma irrilevanti ai fini della determinazione della responsabilità dello Stato. La posizione della Commissione africana risulta quindi conforme alla *ratio* che ispira il cap. III della parte I del Progetto sulla responsabilità dello Stato<sup>14</sup>. Così, nel rapporto reso nel caso *Mazou*, nonostante la vittima continuasse a essere detenuta senza alcuna giustificazione sin dal 1° aprile 1989 (data in cui la pena in origine comminata dal tribunale interno avrebbe dovuto estinguersi), la Commissione ha accertato la responsabilità del Camerun per la violazione del diritto alla libertà personale (art. 6 della Carta africana) soltanto in relazione al perio-

<sup>12</sup> Il Progetto non si occupa della regola del previo esaurimento dei rimedi interni nella parte sull'elemento oggettivo dell'illecito ma in quella sulle conseguenze di esso, precisamente nell'art. 44, lett. b), dove tale regola è posta come condizione che lo Stato deve rispettare per invocare l'altrui responsabilità internazionale. Senza che nulla sia ulteriormente specificato nel relativo commento, sembra da ciò che il Progetto tenda a conferire un valore procedurale alla regola in discorso.

<sup>13</sup> Cfr. Commissione africana, comunicazione n. 400/11, *Réseau ouest africain des défenseurs des droits humains et Coalition ivoirienne des défenseurs des droits de l'homme c. Côte d'Ivoire*; comunicazione n. 445/13, *Human Rights Council and Others v. Ethiopia*; comunicazione n. 467/14, *Abmed Ismael and 528 Others v. Egypt*; tutte queste comunicazioni sono state dichiarate non ammissibili con tre pronunce 'gemelle' rese il 7 agosto 2015. In queste e in altre precedenti pronunce, la Commissione ha avuto altresì modo di precisare che i rimedi interni da espletare sono quelli ordinari e giurisdizionali, che risultano disponibili, effettivi e in grado di offrire adeguata soddisfazione al ricorrente. È peraltro significativo che la Commissione non indaghi l'avvenuto esaurimento dei rimedi interni per le comunicazioni che denunciano violazioni massicce e sistematiche dei diritti umani. In tal senso, v. per esempio Commissione africana, comunicazioni n. 25/89, 47/90, 56/91, 1000/93, *Free Legal Assistance Group, Lawyers' Committee for Human Rights, Union interafricaine des droits de l'homme, Les témoins de Jehovah c. Zaïre*, rapporto del 4 aprile 1996, par. 37. Per approfondimenti, v. I. ÖSTERDAHL, *op. cit.*, p. 68 ss.; H. ONORIA, "The African Commission on Human and Peoples' Rights and the Exhaustion of Local Remedies under the African Charter", in *African Human Rights Law Journal* 2003, p. 1 ss.; N. J. UDOMBANA, "So Far, So Fair: The Local Remedies Rules in the Jurisprudence of the African Commission on Human and Peoples' Rights", in *American Journal of International Law* 2003, p. 1 ss.

<sup>14</sup> In particolare, cfr. l'art. 14, par. 2, con riferimento agli illeciti continuati, e l'art. 15, par. 2, a proposito degli illeciti composti. Peraltro, nel commento al precedente art. 13, la Commissione del diritto internazionale precisa che «[n]or does the principle of the intertemporal law mean that facts occurring prior to the entry into force of a particular obligation may not be taken into account where these are otherwise relevant. For example, in dealing with the obligation to ensure that persons accused are tried without undue delay, periods of detention prior to the entry into force of that obligation may be relevant as facts»: v. *Yearbook of the International Law Commission* 2001, vol. II, parte 2, p. 59, par. 9. Nello stesso senso, v. anche J. PAUWELYN, *op. cit.*, pp. 444-446.

do che va dal 20 settembre 1989 (data di entrata in vigore della Carta africana per il Camerun) al 23 aprile 1991 (data di scarcerazione della vittima)<sup>15</sup>.

Seguendo un'impostazione pressoché analoga, la Commissione africana prende atto dei comportamenti di uno Stato già conclusi prima della data di ratifica o di adesione alla Carta africana nella misura in cui quei comportamenti esercitino degli effetti tali da condurre, dopo quella data, a delle violazioni della Carta africana. In simili circostanze, in applicazione del principio della irretroattività dei trattati, la Commissione africana si limita però ad ammettere l'eventuale responsabilità dello Stato soltanto per le violazioni della Carta africana provocate dagli effetti successivi alla c.d. data critica dei pregressi comportamenti statali, e non per quei comportamenti in sé. Per esempio, nel rapporto finale reso nel caso *Modise*, la Commissione africana ha riconosciuto la responsabilità del Botswana per le violazioni di alcune disposizioni della Carta africana con riferimento al periodo successivo al 21 ottobre 1986 (data di entrata in vigore della Carta africana per il Botswana), ancorché tali violazioni costituissero gli effetti di atti compiuti in passato (segnatamente il 17 ottobre 1978)<sup>16</sup>. Secondo la Commissione, il Botswana non aveva mai agito al fine di impedire che quegli effetti si producessero. In definitiva, occorre dunque che gli Stati che ratificano la Carta africana intervengano per eliminare gli effetti dei loro precedenti comportamenti passibili di porsi in contrasto con essa.

### 3. Il *dies a quo* della competenza degli organi di controllo

Il *dies a quo* della competenza degli organi di controllo del sistema africano di tutela dei diritti umani è determinato dalla data di entrata in vigore degli strumenti convenzionali che istituiscono questi organi. Così, poiché la stessa Carta africana prevede la creazione della Commissione africana, quest'ultima è competente per le asserite violazioni dei diritti umani compiute dallo Stato interessato dopo l'entrata in vigore della Carta africana nei suoi confronti<sup>17</sup>.

Per quel che concerne i tribunali sub-regionali, il *dies a quo* della loro competenza in materia di tutela internazionale dei diritti umani non è precisamente individuabile. Infatti, come anticipato nell'introduzione, nella maggior parte dei casi tali tribunali hanno iniziato a occuparsi di questioni relative ai diritti umani autonomamente e senza alcuna base convenzionale. Anche la Corte di giustizia

<sup>15</sup> V. Commissione africana, comunicazione n. 39/1990, *Annette Pagnoule (on behalf of Mazou) v. Cameroon*, rapporto del 24 aprile 1997, paragrafi 14-17.

<sup>16</sup> V. Commissione africana, comunicazione n. 97/1993, *John K. Modise v. Botswana*, rapporto del 24 aprile 1997. In particolare, nel par. 23, la Commissione conclude che «[a]lthough some of the events described in the communication took place before ratification, their effects continue to the present day. The current circumstances of the complainant is a result of a policy decision taken by the Botswana Government against him».

<sup>17</sup> In altre parole, il *dies a quo* della competenza della Commissione africana coincide con il *dies a quo* dell'applicabilità della Carta africana, su cui ci si è soffermati nel paragrafo precedente. È perciò irrilevante la data dell'insediamento della Commissione africana, avvenuto il 2 novembre 1987.

dell'ECOWAS, che oggi è convenzionalmente competente a esaminare i ricorsi riguardanti le presunte violazioni dei diritti umani, aveva in realtà esteso questa sua competenza ancor prima che gli Stati membri dell'ECOWAS stipulassero il pertinente Protocollo<sup>18</sup>. A ogni modo, per il consueto principio della irretroattività dei trattati, resta fermo che nessun tribunale sub-regionale potrebbe trattare ricorsi determinati da comportamenti posti in essere in un momento anteriore alla data di entrata in vigore del suo protocollo istitutivo per lo Stato interessato.

L'individuazione del *dies a quo* della competenza della Corte africana è invece più articolata. Dal momento che il Protocollo istitutivo della Corte è uno strumento convenzionale *ad hoc*, non allegato ma soltanto collegato alla Carta africana, la Corte è competente a esaminare le presunte violazioni dei diritti umani verificatesi in un momento successivo alla data di entrata in vigore del suo Protocollo istitutivo per lo Stato interessato. Si tratta del 25 gennaio 2004 per gli Stati originariamente contraenti il Protocollo<sup>19</sup>. Quanto agli Stati aderenti in epoca successiva, vale invece la data del deposito del rispettivo strumento di adesione presso il Presidente della Commissione dell'UA<sup>20</sup>.

Nell'introduzione si è anticipato che la Commissione africana, gli Stati parti del Protocollo, le organizzazioni intergovernative africane, gli individui e le organizzazioni non governative possono rivolgersi alla Corte africana<sup>21</sup>. Lo Stato parte nei cui confronti un ricorso sia stato presentato dalla Commissione africana, da un altro Stato parte o da un'organizzazione intergovernativa africana accetta la giurisdizione della Corte africana per il solo fatto di averne ratificato il Protocollo istitutivo. Tra le categorie di ricorrenti appena menzionate, finora soltanto la Commissione africana ha adito (per tre volte) la Corte africana. Nelle pronunce rese nel caso *Saif al-Islam Gheddafi* e nel caso della *Foresta di Mau*, scaturiti appunto da ricorsi della Commissione africana, la Corte africana ha confermato che la sua competenza *ra-*

<sup>18</sup> Con il Protocollo addizionale del 19 gennaio 2005, gli Stati membri dell'ECOWAS hanno sostanzialmente confermato la competenza in merito alla tutela internazionale dei diritti umani che la Corte di giustizia dell'ECOWAS aveva autonomamente sviluppato. Sulla competenza dei tribunali sub-regionali africani in materia di diritti umani, v. *supra*, note 3 e 4. Inoltre, si rinvia ancora a G. PASCALE, *An Optimistic Perspective on the Proliferation of Human Rights Monitoring Bodies in Africa*, cit., p. 158 ss., e all'ulteriore bibliografia ivi citata.

<sup>19</sup> L'art. 34, par. 3, del Protocollo ne fissa la data di entrata in vigore nel trentesimo giorno successivo alla data del deposito del quindicesimo strumento di ratifica presso il Presidente della Commissione dell'UA. Si tratta, appunto, del 25 gennaio 2004.

<sup>20</sup> Così dispone l'art. 34, par. 4, del Protocollo.

<sup>21</sup> Per la precisione, ai sensi dell'art. 5, par. 1, del Protocollo, sono autorizzati a presentare dei ricorsi alla Corte africana: *a*) la Commissione africana; *b*) lo Stato parte che abbia precedentemente presentato una comunicazione alla Commissione africana; *c*) lo Stato parte contro il quale una comunicazione sia stata precedentemente presentata alla Commissione africana; *d*) lo Stato parte il cui cittadino sia stato vittima di una presunta violazione dei diritti umani commessa da un altro Stato parte; *e*) le organizzazioni intergovernative africane. L'art. 5, par. 3, aggiunge poi che anche le organizzazioni non governative – purché siano qualificate e dotate dello *status* di osservatore presso la Commissione africana – e gli individui possono essere ammessi ad adire la Corte africana, a patto che ricorra la condizione prevista dall'art. 34, par. 6, dello stesso Protocollo.

*tionem temporis* copre le asserite violazioni dei diritti umani poste in essere a partire dalla data di entrata in vigore del suo Protocollo istitutivo per gli Stati interessati<sup>22</sup>.

La Corte africana non può però tenere conto unicamente della c.d. data critica così definita quando esamina i ricorsi degli individui e delle organizzazioni non governative, i quali rappresentano peraltro i ricorrenti che con maggiore assiduità si sono finora rivolti alla Corte. In base al combinato disposto dell'art. 5, par. 3, e dell'art. 34, par. 6, del suo Protocollo istitutivo, la Corte africana può ricevere e conoscere nel merito esclusivamente i ricorsi presentati dagli individui e dalle organizzazioni non governative nei confronti degli Stati che abbiano non solo ratificato il suo Protocollo istitutivo, ma anche previamente effettuato la dichiarazione di accettazione della sua competenza per questa categoria di ricorsi. Pertanto, la data della suddetta dichiarazione dovrebbe fissare, per lo Stato che ne è l'autore, il *dies a quo* della competenza della Corte africana per l'esame delle violazioni dei diritti umani lamentate nei ricorsi individuali<sup>23</sup>. Del resto, in conformità alla natura arbitrale di ogni forma di giustizia internazionale, un organo internazionale giurisdizionale non può esercitare la sua competenza senza aver accertato il previo consenso degli Stati interessati, soprattutto ove precise regole siano in proposito previste nel suo atto istitutivo con riferimento a specifiche categorie di ricorsi<sup>24</sup>.

In realtà, perlomeno nella sua iniziale giurisprudenza, la Corte africana non ha adottato tale prospettiva. Nella sua prima sentenza di merito, resa nel caso *Tanganyika Law Society*, la Corte ha infatti ritenuto di potersi occupare di asserite violazioni dei diritti umani verificatesi dopo la data di entrata in vigore della Carta africana per la Tanzania. Essa non ha quindi attribuito alcun rilievo né alla data di adesione della Tanzania al suo Protocollo istitutivo né a quella della dichiarazione depositata dalla Tanzania in accettazione della sua competenza per i ricorsi individuali<sup>25</sup>.

<sup>22</sup> V. Corte africana, *African Commission on Human and Peoples' Rights v. Libya*, ricorso n. 002/13, sentenza del 3 giugno 2016, paragrafi 55-57, e *African Commission on Human and Peoples' Rights v. Kenya*, ricorso n. 006/2012, sentenza del 26 maggio 2017, paragrafi 64-66. In precedenza, la Commissione africana aveva adito la Corte in relazione alle violazioni della Carta africana commesse nel 2011 dalla Libia in occasione della repressione delle proteste popolari contro il regime del Colonnello Gheddafi. La Corte ha ordinato la cancellazione dal ruolo di tale ricorso nel marzo del 2013 a causa dell'evoluzione della situazione politica libica: v. Corte africana, *African Commission on Human and Peoples' Rights v. Socialist Peoples' Libyan Arab Great Jamahiriya*, ricorso n. 004/11, ordinanza del 15 marzo 2013.

<sup>23</sup> A oggi, soltanto otto Stati hanno accettato la competenza della Corte africana a esaminare i ricorsi degli individui e delle organizzazioni non governative: Benin, Burkina Faso, Costa d'Avorio, Ghana, Malawi, Mali, Tanzania e Tunisia. Come si vedrà *infra*, par. 5, anche il Ruanda aveva accettato tale competenza della Corte africana ma ha in seguito revocato la sua dichiarazione.

<sup>24</sup> V. per tutti U. VILLANI, "La funzione giudiziaria nell'ordinamento internazionale e la sua incidenza sul diritto sostanziale", in *La Comunità internazionale* 2014, p. 7 ss.

<sup>25</sup> V. Corte africana, *Tanganyika Law Society, The Legal and Human Rights Centre and Reverend Christopher R. Mtikila v. Tanzania*, ricorsi n. 009/11 e n. 011/11, sentenza del 14 giugno 2013, par. 84. I giudici F. OUGUERGOUZ e G. NIYUNGEKO hanno contestato questa parte della sentenza nelle loro opinioni individuali: v., rispettivamente, par. 10 e paragrafi 15-16. Come evidenziato da S.

Nondimeno, la Corte africana ha subito mostrato l'intenzione di correggere il suo precedente approccio, ammettendo l'opportunità di identificare il *dies a quo* della sua competenza per i ricorsi individuali con la data della pertinente dichiarazione dello Stato interessato, purché il deposito di tale dichiarazione sia successivo all'entrata in vigore del Protocollo. Così, appena qualche giorno dopo la succitata sentenza resa nel caso *Tanganyika Law Society*, nella sentenza sulle eccezioni preliminari emanata nel caso *Zongo*, allo scopo di determinare il *dies a quo* della propria competenza, la Corte africana ha tenuto conto del momento dell'entrata in vigore del suo Protocollo istitutivo per il Burkina Faso. Quel che più interessa è che la Corte ha reputato opportuno giustificare il mancato riferimento alla data della dichiarazione con cui lo Stato interessato aveva accettato la sua competenza per i ricorsi individuali; nello specifico, essa ha evidenziato che il Burkina Faso aveva depositato tale dichiarazione il 28 luglio 1998, quindi ben prima che il Protocollo entrasse in vigore sul piano internazionale il 25 gennaio 2004<sup>26</sup>. È stato così inaugurato un orientamento che appare più preciso ai fini dell'accertamento del *dies a quo* della competenza della Corte per i ricorsi individuali. In seguito, questo orientamento è stato confermato nella sentenza resa nel caso *Onyango*, dove la Corte africana ha individuato come c.d. data critica della sua competenza proprio quella della dichiarazione effettuata dallo Stato convenuto (dopo l'entrata in vigore del Protocollo) per l'accettazione della sua competenza a esaminare i ricorsi individuali<sup>27</sup>. La Corte ha mantenuto tale impostazione anche nelle sue successive pronunce basate su ricorsi individuali.

Come accennato nel paragrafo precedente, la Corte africana ha anche contribuito a chiarire alcune questioni più specifiche, legate alla fissazione del *dies a quo* della competenza degli organi di controllo nel caso di violazioni dei diritti umani determinate da comportamenti statali non istantanei. Su questi aspetti, essa ha ripreso la summenzionata prassi della Commissione africana.

La Corte africana ha innanzitutto confermato che il momento da tenere in considerazione per accertare la propria competenza temporale è quello in cui la violazione lamentata si è consumata, e non quello in cui è stato esperito l'ultimo

FORLATI, *L'ambito di applicazione temporale dei trattati sui diritti umani nel dialogo fra le Corti*, cit., p. 263, sembra che la Corte africana sovrapponga piani diversi, riferendosi anche al carattere continuato delle violazioni riscontrate.

<sup>26</sup> V. Corte africana, *Ayants droit de feu Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema dit Ablassé, Ernest Zongo et Blaise Ilboudo et Mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples c. Burkina Faso*, ricorso n. 013/11, sentenza sulle eccezioni preliminari del 21 giugno 2013, par. 61 ss., specialmente paragrafi 68, 71-77. V. anche l'opinione separata resa congiuntamente dalla presidente S. AKUFFO e dal giudice E. THOMPSON. Inoltre, cfr. S. FORLATI, *L'ambito di applicazione temporale dei trattati sui diritti umani nel dialogo fra le Corti*, cit., p. 264.

<sup>27</sup> V. Corte africana, *Wilfred Onyango Nganyi and 9 Others v. Tanzania*, ricorso n. 006/13, sentenza del 18 marzo 2016, par. 64 ss. I ricorrenti lamentavano, *inter alia*, la violazione del diritto all'equo processo, attendendo dal 2006 che il loro ricorso in appello fosse esaminato dalla competente autorità giudiziaria tanzaniana. La Corte ha comunque accertato la violazione lamentata soltanto in relazione al periodo successivo al 29 marzo 2010, data di deposito della dichiarazione della Tanzania.

rimedio giurisdizionale offerto nell'ordinamento dello Stato presumibilmente responsabile<sup>28</sup>. Anche la Corte ha quindi ascrivito un valore procedurale alla regola del previo esaurimento delle vie di ricorso interne<sup>29</sup>.

Per quel che riguarda le violazioni dei diritti umani provocate da comportamenti statali continuati o composti, indipendentemente dal metodo di determinazione della c.d. data critica della sua competenza, la Corte africana ha esaminato l'eventuale responsabilità degli Stati interessati soltanto per i comportamenti successivi a tale data, considerando quelli precedenti con l'unico scopo di ricostruire la cornice fattuale della controversia. Per esempio, nella sentenza resa nel caso della *Foresta di Mau*, pur avendo definito il trasferimento forzato del popolo indigeno degli Ogiek dalle sue terre ancestrali come una violazione 'storica', la Corte ha accertato la responsabilità del Kenya limitatamente al periodo seguente alla c.d. data critica, citando l'adozione e l'omessa adozione di atti legislativi in epoca precedente come meri fatti, idonei al più a meglio descrivere l'intento politico perseguito dalle autorità keniate<sup>30</sup>.

<sup>28</sup> V. Corte africana, *Tanganyika Law Society, The Legal and Human Rights Centre and Reverend Christopher R. Mtikila v. Tanzania*, cit., par. 82, punto 1; *Ayants droit de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema dit Ablasse, Ernest Zongo et Blaise Ilboudo et Mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples c. Burkina Faso*, ricorso n. 013/11, sentenza di merito del 28 marzo 2014, par. 68 ss.; *Alex Thomas v. Tanzania*, ricorso n. 005/13, sentenza del 20 novembre 2015, par. 64 ss.; *Wilfred Onyango Nganyi and 9 Others v. Tanzania*, cit., par. 81 ss.; *Mohamed Abubakari v. Tanzania*, ricorso n. 007/13, sentenza del 3 giugno 2016, par. 62 ss.; *African Commission on Human and Peoples' Rights v. Libya*, cit., par. 66 ss.

<sup>29</sup> A proposito dell'ammissibilità dei ricorsi, l'art. 6, par. 2, del Protocollo istitutivo della Corte africana rinvia in generale all'art. 56 della Carta africana, relativo all'ammissibilità delle comunicazioni rivolte alla Commissione africana. I criteri previsti dall'art. 56 della Carta sono quindi riprodotti *verbatim* nell'art. 40 del regolamento di procedura della Corte, il cui par. 5 prevede il previo esaurimento dei mezzi giurisdizionali interni per l'ammissibilità dei ricorsi presentati alla Corte. È qui interessante ricordare che, a differenza della Corte africana, la Corte di giustizia dell'ECOWAS può essere adita dai ricorrenti individuali direttamente e senza alcuna necessità che siano stati prima esauriti i rimedi interni. In proposito, v. *Moses Essien v. The Gambia*, sentenza del 29 ottobre 2007, e *Hadijatou Mani Koraou c. Niger*, sentenza del 27 ottobre 2008. Specialmente in questa seconda sentenza, la Corte di giustizia dell'ECOWAS ha spiegato che la regola del previo esaurimento dei mezzi giurisdizionali interni non è applicabile ai ricorsi che i privati presentano per lamentare violazioni dei diritti umani, non essendo espressamente prevista nei pertinenti strumenti né essendo da tali strumenti implicitamente deducibile; essa ha aggiunto che l'assenza di una regola del genere non dà luogo ad alcun vuoto normativo da colmare in via pretoria (v. par. 40 ss.). Così, la Corte di giustizia dell'ECOWAS si distingue dalla maggior parte degli altri organi internazionali giurisdizionali e di controllo abilitati a ricevere ricorsi individuali. Per una valutazione critica della posizione della Corte di giustizia dell'ECOWAS sulla regola del previo esaurimento, v. A. O. ENABULELE, "Sailing against the Tide: Exhaustion of Domestic Remedies and the ECOWAS Community Court of Justice", in *Journal of African Law* 2012, p. 268 ss.

<sup>30</sup> V. Corte africana, *African Commission on Human and Peoples' Rights v. Kenya*, cit., paragrafi 64-66, 111, 130, 141, *et passim*. Per un altro esempio di violazione continuata nel tempo, accertata dalla Corte in considerazione dell'omessa adozione o abrogazione di certi atti legislativi, v. *Tanganyika Law Society, The Legal and Human Rights Centre and Reverend Christopher R. Mtikila v. Tanzania*, cit., par. 84. Anche nel caso *Zongo* la Corte ha individuato delle violazioni continuate nel tempo a causa del mancato adempimento di certi obblighi procedurali da parte dello Stato

La Corte africana ha seguito il modello tracciato dalla Commissione africana anche con riguardo alle violazioni dei diritti umani determinate dagli effetti, successivi alla c.d. data critica, di comportamenti posti in essere dagli Stati in epoca antecedente a tale data. In alcune sue pronunce, per esempio, la Corte ha rintracciato l'origine della violazione di certi obblighi procedurali dello Stato derivanti dalla Carta africana (e corrispondenti in linea di massima al diritto di accesso al giudice o al più ampio diritto all'equo processo) in comportamenti statali effettivamente occorsi prima della c.d. data critica, per poi sottolineare però come le violazioni procedurali causate dagli effetti di quei comportamenti avessero avuto luogo dopo tale data<sup>31</sup>. La Corte si è perciò detta competente soltanto per le violazioni procedurali avvenute successivamente alla c.d. data critica.

#### 4. Il *dies ad quem* dell'applicabilità della Carta africana

Nel precario contesto giuridico-politico africano, gli Stati parti della Carta africana avrebbero potuto presumibilmente avere buon gioco se avessero voluto invocare una delle cause di estinzione dei trattati previste dal diritto internazionale. Tuttavia, per quel che è dato sapere, nessuno di essi ha mai agito in tal senso. Da questo punto di vista, la prassi relativa alla Carta africana concorre a confermare l'orientamento – oggi prevalente in dottrina – favorevole all'applicabilità *sine die ad quem* dei trattati sui diritti umani, considerati come istitutivi di regimi tendenzialmente irrevocabili. Più precisamente, secondo tale orientamento, sarebbe possibile individuare il *dies ad quem* di un trattato sui diritti umani soltanto lad-

convenuto: v. Corte africana, *Ayants droit de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema dit Ablassé, Ernest Zongo et Blaise Ilboudo et Mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples c. Burkina Faso*, sentenza di merito, cit., par. 73.

<sup>31</sup> A proposito dei comportamenti posti in essere da uno Stato prima della c.d. data critica ma i cui effetti abbiano condotto, dopo tale data, alla violazione del diritto all'equo processo e, segnatamente, del diritto di accesso al giudice, v. Corte africana, *Alex Thomas v. Tanzania*, cit.; *Wilfred Onyango Nganyi and 9 Others v. Tanzania*, cit.; *Mohamed Abubakari v. Tanzania*, cit. Per certi aspetti, si tratta di una giurisprudenza simile a quella della Corte europea dei diritti umani, che ha talvolta esaminato sotto il profilo del diritto all'equo processo dei ricorsi riguardanti presunte violazioni di altri diritti derivanti da comportamenti statali posti in essere prima della c.d. data critica. Più esattamente, i ricorrenti denunciavano dei comportamenti statali contrari agli articoli 2 e 3 della Convenzione europea, precedenti alla c.d. data critica, che avevano però in seguito condotto a delle violazioni di obblighi procedurali, appunto attinenti principalmente all'equo processo, ma comunque ricavabili dagli stessi articoli 2 e 3 della Convenzione europea. Per approfondimenti, v. G. CANO PALOMARES, "La compétence *ratione temporis* de la Cour de Strasbourg en matière d'obligations procédurales découlant de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme", in questa *Rivista* 2010, p. 377 ss.; H. SURREL, "L'extension audacieuse de la compétence *ratione temporis* de la Cour européenne des droits de l'homme en matière de protection des droits procédurales garantis par les articles 2 et 3 de la Convention", in *Revue trimestrielle des droits de l'homme* 2012, p. 271 ss.; J. CHINCHÓN ÁLVAREZ, "La competencia *ratione temporis* del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la obligación de investigar (art. 2 – derecho a la vida)", in *Revista española de derecho internacional* 2014, p. 125 ss.

dove lo stesso trattato prevedesse una clausola espressa sulla facoltà di recesso<sup>32</sup>. In assenza di una simile clausola, i trattati sui diritti umani sarebbero appunto applicabili *sine die ad quem*<sup>33</sup>.

In effetti, non possono negarsi le difficoltà di riferire ai trattati sui diritti umani le cause di estinzione dei trattati diverse dal recesso. Anzi, le cause di estinzione legate alla violazione sostanziale del trattato a opera di una delle parti e allo scoppio di ostilità belliche non sono comunque applicabili ai trattati sui diritti umani<sup>34</sup>. Certe altre cause di estinzione, quali il termine finale, la condizione risolutiva, l'impossibilità materiale di esecuzione, il mutamento fondamentale delle circostanze e la sopravvenienza di norme cogenti incompatibili, sembrano invece invocabili soltanto *in abstracto* rispetto ai trattati sui diritti umani, per motivi soprattutto

<sup>32</sup> Benché la Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati utilizzi i termini 'recesso' e 'denuncia' come sinonimi, in questa sede si preferisce parlare di 'recesso'. Infatti, secondo un'autorevole dottrina, il termine 'recesso' risulta più appropriato in riferimento ai trattati multilaterali, dal momento che esso implica l'estinzione dell'efficacia del trattato soltanto con riguardo allo Stato recedente, rimanendo il trattato in vigore tra gli altri Stati contraenti. Invece, il termine 'denuncia' dovrebbe essere impiegato in relazione ai trattati bilaterali, poiché esso indica una estinzione totale del trattato. Su questa terminologia, v. G. MORELLI, *Nozioni di diritto internazionale*, Padova, 1967, pp. 324-325; F. CAPOTORTI, "L'extinction et la suspension des traités", in *Recueil des corses* 1971, vol. 134-III, p. 417 ss., pp. 465-466; U. VILLANI, "Recesso (diritto internazionale)", in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXIX, Milano, 1988, p. 45 ss., p. 45.

<sup>33</sup> Specialmente T. MERON, "International Law in the Age of Human Rights. General Course on Public International Law", in *Recueil des Cours* 2004, vol. 301, p. 9 ss., p. 208, rileva un «trend in the international community to refuse to admit the possibility of denunciation of or withdrawal from multilateral conventions in the field of human rights». In argomento, cfr. anche P. WEIS, "The Denunciation of Human Rights Treaties", in *Revue des droits de l'homme* 1975, p. 3 ss.; Y. TYAGI, "The Denunciation of Human Rights Treaties", in *British Yearbook of International Law* 2008, p. 86 ss.; D. RUSSO, *L'efficacia dei trattati sui diritti umani*, Milano, 2012, p. 71 ss. Per delle analisi più ampie della questione del recesso dai trattati privi di una pertinente clausola, dove pure si tiene conto delle particolarità dei trattati sui diritti umani, v. E. TRIGGIANI, "La denuncia dei trattati fondata sulla loro natura", in *Comunicazioni e studi* 1978, p. 475 ss., e K. WIDDOWS, "The Unilateral Denunciation of Treaties Containing No Denunciation Clause", in *British Yearbook of International Law* 1982, p. 83 ss. È bene sottolineare che la dottrina appena citata suggerisce la 'specialità' di certe regole applicabili ai trattati sui diritti umani, senza per questo necessariamente sostenere che la tutela internazionale dei diritti umani costituisca un c.d. *self-contained regime*.

<sup>34</sup> È risaputo che l'estinzione causata dalla violazione sostanziale del trattato a opera di una delle parti non è applicabile ai trattati sui diritti umani ai sensi dell'art. 60, par. 5, della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati. Pur riferendosi letteralmente ai trattati di diritto internazionale umanitario, tale disposizione è in genere intesa in maniera estensiva, nel senso di comprendere anche i trattati sui diritti umani. Su questa interpretazione, v. per tutti S. FORLATI, *Diritto dei trattati e responsabilità internazionale*, Milano, 2005, pp. 137-139. L'inapplicabilità dello scoppio delle ostilità belliche come causa di estinzione dei trattati sui diritti umani è invece prevista dall'art. 7 del Progetto di articoli sugli effetti dei conflitti armati sui trattati, adottato dalla Commissione del diritto internazionale nel 2011, e dalla lett. f) dell'annesso cui l'art. 7 rinvia. In proposito, v. anche N. RONZITTI, *Introduzione al diritto internazionale*, Torino, 2016<sup>3</sup>, pp. 227-229. Resta comunque fermo, com'è noto, che l'insorgenza di un conflitto armato (interno o internazionale) può consentire (e in effetti consente spesso) la sospensione dei trattati su diritti umani in base a disposizioni contenute in questi stessi trattati.

to attinenti alla materia di cui tali trattati si occupano<sup>35</sup>. Anche l'estinzione di un trattato sui diritti umani in conseguenza dell'accordo unanime raggiunto a tal fine dagli Stati parti di quel trattato costituisce un'ipotesi poco realistica<sup>36</sup>.

Per individuare un eventuale *dies ad quem* dell'applicabilità della Carta africana, non resta dunque che verificare in via preliminare se gli Stati parti hanno la possibilità di recedere da tale strumento. Durante i negoziati di Banjul, che avrebbero condotto alla stipulazione della Carta africana, Congo Brazzaville, Niger e Repubblica Centrafricana proposero che una disposizione sulla facoltà di recesso fosse inserita in tale strumento. La maggior parte degli Stati non accolse però siffatta proposta, ritenendola incompatibile con l'oggetto e lo scopo della futura convenzione<sup>37</sup>. La Carta africana non contiene perciò alcuna clausola espressa sulla facoltà di recesso<sup>38</sup>. Se ne può allora supporre l'applicabilità *sine die ad quem*.

Del resto, uno Stato parte che intendesse recedere da un trattato sui diritti umani sprovvisto di una pertinente clausola incontrerebbe delle difficoltà anche a ricorrere alle eccezioni ammesse dall'art. 56, par. 1, della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati. Secondo tale disposizione, il recesso da un trattato che tace sul punto è inammissibile, a meno che: *a*) si accerti che gli Stati parti avevano intenzione di permettere una simile eventualità; *b*) la facoltà di recesso possa dedursi dalla natura del trattato stesso<sup>39</sup>. In dottrina, si tende a escludere

<sup>35</sup> Cfr. ampiamente D. RUSSO, *op. cit.*, p. 70 ss., e la bibliografia ivi riportata; per una sintesi, v. anche pp. 163-165.

<sup>36</sup> Ci si riferisce qui ai trattati che enunciano i diritti umani, e non ai trattati istitutivi di organi internazionali giurisdizionali competenti in materia di diritti umani, per i quali il consenso unanime degli Stati parti ha invece avuto nella prassi una portata estintiva. È sufficiente ricordare il caso del Protocollo istitutivo del Tribunale della SADC, per il quale v. *infra*, parte finale del par. 5.

<sup>37</sup> In proposito, v. la documentazione riportata da F. OUGERGOUZ, *The African Charter on Human and Peoples' Rights: A Comprehensive Agenda for Human Dignity and Sustainable Democracy in Africa*, The Hague, 2003, p. 787 ss., tra cui il testo della proposta di Congo Brazzaville, Niger e Repubblica Centrafricana, che prevedeva una clausola sulla facoltà di recesso così formulata: «[e]very State party may denounce the present Charter by means of notification addressed to the Secretary general of the OAU. The denunciation shall take effect one year after the date on which the Secretary general of the OAU has received notification of it». Oltre che dalla bocciatura della proposta appena citata, l'intenzione degli Stati di non ammettere alcuna facoltà di recesso dalla Carta africana potrebbe desumersi in base a un'interpretazione contestuale della stessa Carta africana, effettuata alla luce del suo preambolo. Inoltre, prima della stipulazione della Carta africana, quando gli Stati africani avevano voluto consentire che un trattato sui diritti umani concluso in ambito regionale fosse suscettibile di recesso, essi avevano incluso una pertinente disposizione nel trattato medesimo: v., per esempio, l'art. 13 della Convenzione del 1969 relativa agli aspetti specifici dei problemi dei rifugiati in Africa.

<sup>38</sup> Per questo aspetto, la Carta africana si differenzia dalle altre convenzioni regionali di tutela dei diritti umani, storicamente precedenti, nelle quali sono invece inserite delle clausole sulla facoltà di recesso: v. l'art. 58 della Convenzione europea e l'art. 78 della Convenzione americana.

<sup>39</sup> Se la dottrina in genere ammette la corrispondenza dell'art. 56, par. 1, lett. *a*), della Convenzione di Vienna al diritto internazionale consuetudinario, vi sono invece dei dubbi sulla portata consuetudinaria dell'art. 56, par. 1, lett. *b*). Alcuni autori sottolineano soprattutto l'evidente eccezione posta alla norma *pacta sunt servanda* dalla lett. *b*), ove si fa riferimento soltanto alla natura del trattato, e

l'applicabilità delle due ipotesi testé menzionate ai trattati sui diritti umani in considerazione dei seguenti argomenti. In primo luogo, in assenza di una clausola espressa, sarebbe inverosimile che gli Stati parti di un trattato stipulato in una materia così sensibile, quale la tutela internazionale dei diritti umani, avessero in origine avuto intenzione di consentire il recesso. In secondo luogo, giacché nessun trattato sui diritti umani chiaramente mira a costituire un regime temporaneo, la facoltà di recesso non potrebbe desumersi dalla sua natura. Infine, come molti trattati multilaterali, anche i trattati sui diritti umani si pongono l'obiettivo di assicurare la più ampia partecipazione degli Stati: sarebbe quindi incoerente ammettere la possibilità di recedere da tali trattati anche in assenza di una clausola espressa<sup>40</sup>.

Le difficoltà di applicare le eccezioni previste dall'art. 56, par. 1, della Convenzione di Vienna ai trattati sui diritti umani sono peraltro confermate dalla prassi attinente al tentativo di recesso dal Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici operato nell'agosto del 1997 dalla Corea del Nord. Il Patto appunto non contiene alcuna clausola espressa sulla facoltà di recesso. In quella occasione, il Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite dichiarò che il Patto non costituisce uno strumento dalla cui natura possa desumersi tale facoltà, proprio in virtù dei diritti che esso tutela. Il Comitato aggiunse che in generale gli obblighi convenzionalmente assunti dagli Stati in materia di tutela internazionale dei diritti umani hanno natura irreversibile, a meno che i suddetti obblighi non siano ap-

non alla volontà delle parti, come invece avviene nella lett. a). In tal senso, v. F. CAPOTORTI, *op. cit.*, p. 539 ss., e U. VILLANI, *Recesso (diritto internazionale)*, cit., pp. 49-50. Altri autori, pur concordando con la posizione appena ricordata, individuano nell'art. 56, par. 1, lett. b), una norma di sviluppo progressivo del diritto internazionale che, con il passare del tempo, avrebbe comunque condotto alla formazione di una corrispondente norma consuetudinaria. Così M.E. VILLIGER, *op. cit.*, p. 705, e T. GIEGERICH "Article 56 – Denunciation or Withdrawal from a Treaty Containing No Provision Regarding Termination, Denunciation or Withdrawal", in *Vienna Convention on the Law of Treaties. A Commentary*, cit., p. 967 ss., pp. 986-987. Si segnala, infine, l'opinione di chi ritiene che la natura consuetudinaria dell'art. 56, par. 1, lett. b), dipenda dalla 'categoria' dei trattati cui ci si riferisce: v. T. CHRISTAKIS, "Article 56. Dénonciation ou retrait dans le cas d'un traité ne contenant pas de dispositions relatives à l'extinction, à la dénonciation ou au retrait", in *Les Conventions de Vienne sur le droit de traités. Commentaire article par article*, cit., vol. III, p. 1951 ss., pp. 1960-1961.

<sup>40</sup> Cfr. la dottrina citata *supra*, nota 33. L'applicabilità delle due ipotesi che, secondo l'art. 56, par. 1, della Convenzione di Vienna, consentirebbero comunque di recedere da un trattato privo di una pertinente clausola è tendenzialmente da escludersi non solo per i trattati sui diritti umani, ma anche per gli atti istitutivi delle organizzazioni internazionali. In tal senso, è significativa la prassi attinente all'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), il cui atto istitutivo appunto nulla dispone in merito alla facoltà di recesso. Quando aderirono all'OMS, gli Stati Uniti vollero riservare per sé la facoltà di ritirarsi a certe condizioni dall'atto istitutivo dell'OMS, rendendo così evidente che non sarebbe stato altrimenti possibile effettuare il recesso. Inoltre, nel momento in cui la Cina, l'Unione Sovietica e altri Stati manifestarono l'intenzione di recedere dall'atto istitutivo dell'OMS, l'Assemblea di tale Organizzazione decise di considerare tali Stati come 'inattivi', senza tenere in alcun conto il loro tentativo di recesso. Su questa prassi, v. A. DAVÌ, "Organizzazione mondiale della sanità", in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXI, Milano, 1981, p. 359 ss., pp. 362-263.

punto accompagnati da una clausola espressa che ammetta il recesso<sup>41</sup>. La ricostruzione del Comitato era stata anticipata, pressoché negli stessi termini, dall'*aide-mémoire* del Segretario generale delle Nazioni Unite, particolarmente interessante in quanto raccoglie ed esamina le reazioni e le dichiarazioni degli Stati parti del Patto in merito al tentativo di recesso della Corea del Nord<sup>42</sup>.

##### 5. Il *dies ad quem* della competenza degli organi di controllo

Riprendendo l'orientamento sopra ricordato a proposito del *dies ad quem* dei trattati sui diritti umani, si può ammettere un eventuale *dies ad quem* della competenza degli organi di controllo sui diritti umani soltanto quando i loro strumenti istitutivi contengono una clausola sulla facoltà di recesso. Poiché la Carta africana non include alcuna clausola del genere, la sua supposta applicabilità *sine die ad quem* si estende anche alla competenza della Commissione africana, che essa direttamente istituisce<sup>43</sup>. Per quanto noto, non risulta in effetti che gli Stati abbiano mai tentato di sottrarsi all'azione della Commissione. Del resto, come accennato nell'introduzione, la Commissione non emette sentenze ma soltanto rapporti non vincolanti.

Ciò che più importa è che neanche il Protocollo istitutivo della Corte africana contiene una clausola sulla facoltà di recesso. Gli Stati africani sembrano dunque disposti ad accettare l'applicabilità *sine die ad quem* dei trattati sui diritti umani anche quando questi sono diretti a istituire degli organi internazionali giurisdizionali. Gli Stati africani non appaiono però altrettanto pronti a consentire che l'azione di tali organi sia sempre ineludibile, riservandosi in certi casi la facoltà di porre termine alla loro competenza. Al riguardo, è paradigmatica la prassi relativa alla dichiarazione resa dal Ruanda per l'accettazione della competenza della Corte africana per i ricorsi individuali.

Il Ruanda aveva depositato la suddetta dichiarazione il 22 gennaio 2013, salvo poi notificare il 29 febbraio 2016 l'atto di revoca della dichiarazione medesima al Presidente della Commissione dell'UA, il quale lo aveva trasmesso al Presidente della Corte africana il 3 marzo seguente<sup>44</sup>. Dopo aver ritirato la propria dichiara-

<sup>41</sup> V. Comitato dei diritti umani, *General Comment No. 26: Continuity of Obligations*, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.8/Rev.1 dell'8 dicembre 1997.

<sup>42</sup> L'*Aide-mémoire* del Segretario generale delle Nazioni Unite, datato 23 settembre 1997, è consultabile in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale* 1997, p. 1078 ss.

<sup>43</sup> V. *supra*, par. 4. È ben noto che i trattati che enunciano i diritti umani molto spesso prevedono contestualmente a istituire degli organi di controllo.

<sup>44</sup> V. il comunicato stampa del Ministero della giustizia ruandese, disponibile su [www.minijust.gov.rw](http://www.minijust.gov.rw), che riporta l'atto unilaterale di revoca. Dal punto di vista procedurale, il Ruanda ha basato il suo atto di revoca sull'art. 34, par. 7, del Protocollo istitutivo della Corte africana. Secondo questa disposizione, gli Stati depositano presso il Presidente della Commissione dell'UA le dichiarazioni di accettazione della competenza della Corte per i ricorsi individuali. Pertanto, in virtù del principio del parallelismo delle forme, anche l'atto di revoca di siffatta dichiarazione è stato notificato dal Ruanda al Presidente della Commissione dell'UA.

zione, il Ruanda pretendeva che la Corte non proseguisse l'esame del caso *Victoria Ingabire Umuboza*, scaturito da un ricorso presentato in precedenza dalla leader delle forze d'opposizione al Presidente ruandese<sup>45</sup>.

Con una pronuncia interlocutoria, discostandosi dalla singolare prassi della Corte interamericana<sup>46</sup>, la Corte africana ha ammesso la validità dell'atto di revoca ruandese<sup>47</sup>. Essa ha precisato che la dichiarazione di accettazione della sua competenza per i ricorsi individuali costituisce un atto facoltativo unilaterale degli Stati contraenti il suo Protocollo istitutivo. In quanto tale, pur essendo collegata al Protocollo, la dichiarazione conserva una propria autonomia, che la rende riconducibile esclusivamente alla volontà del singolo Stato che ne è l'autore, il quale può quindi unilateralmente ritirarla, laddove lo reputi opportuno<sup>48</sup>. In que-

<sup>45</sup> La ricorrente lamenta di essere detenuta da anni, senza che le sia permesso di incontrare gli avvocati e i familiari, in base ad accuse infondate, accertate all'esito di un processo politicizzato concluso dall'Alta Corte di Kigali con sentenza del 30 ottobre 2012, in seguito confermata dalla Corte suprema del Ruanda con sentenza del 13 dicembre 2013. In un primo momento, la Corte africana aveva sospeso la trattazione del caso proprio in considerazione del ritiro della dichiarazione ruandese di accettazione della sua competenza per i ricorsi individuali. La sospensione si era resa necessaria a causa della contestazione del Ruanda circa la competenza della Corte africana a pronunciarsi sulla validità del suo atto di revoca e a proseguire l'esame del caso di specie. V. Corte africana, *Victoria Ingabire Umuboza c. Rwanda*, ricorso n. 003/2014, ordinanza di sospensione del 18 marzo 2016.

<sup>46</sup> Il ritiro della dichiarazione ruandese presenta una certa affinità, *mutatis mutandis*, con l'affare *Bornstein*, inerente al tentativo del Perù di revocare la propria dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte interamericana dei diritti umani. In assenza di una pertinente norma, la Corte interamericana escluse che il Perù disponesse di una facoltà di revoca della suddetta dichiarazione, adducendo gli stessi motivi per cui in generale non sarebbe possibile recedere da un trattato sui diritti umani privo di una clausola espressa in proposito. Cfr. Corte interamericana, *Ivcher Bornstein c. Perù*, sentenza del 24 settembre 1999, par. 51 ss.

<sup>47</sup> La Corte africana ha valutato la validità dell'atto di revoca ruandese in applicazione dell'art. 3, par. 2, del suo Protocollo istitutivo, che incorpora il principio della *Kompetenz-Kompetenz*: v. Corte africana, *Victoria Ingabire Umuboza c. Rwanda*, ricorso n. 003/2014, decisione sulla competenza del 3 giugno 2016, paragrafi 49-52.

<sup>48</sup> Ivi, paragrafi 53-59. Sebbene molte incertezze circondino il regime giuridico degli atti unilaterali degli Stati, la pronuncia della Corte africana a proposito della revoca della dichiarazione ruandese sembra trovare conferma nei *Guiding Principles Applicable to Unilateral Declarations of States Capable of Creating Legal Obligations*, approvati nel 2006 dalla Commissione del diritto internazionale delle Nazioni Unite. Infatti, anche se l'art. 10 dei *Guiding Principles* dichiara che gli atti unilaterali degli Stati non possono essere revocati arbitrariamente, il pertinente commento precisa poi che tale regola non deve essere interpretata restrittivamente, ammettendo la generale revocabilità degli atti unilaterali che non creano situazioni giuridiche in capo ad altri soggetti. Si possono così qualificare le dichiarazioni statali di accettazione della competenza della Corte africana per i ricorsi individuali. In effetti, la combinazione di tali dichiarazioni non è suscettibile di creare un sistema giuridico di tipo 'contrattuale', derivante da un incontro di volontà, come accade invece, per esempio, nel caso delle dichiarazioni di accettazione della competenza obbligatoria della Corte internazionale di giustizia che gli Stati possono rendere ai sensi dell'art. 36, par. 2, del suo Statuto: cfr. M.I. PAPA, "La dichiarazione italiana di accettazione della competenza obbligatoria della Corte internazionale di giustizia: profili problematici di diritto internazionale e costituzionale", in *Osservatorio costituzionale* 2015, p. 1 ss., pp. 5, 15-16 disponibile su [www.osservatorioaic.it](http://www.osservatorioaic.it). Per ulteriori spunti inerenti specificamente all'atto unilaterale ruandese, v.

sto modo, la Corte africana ha sostanzialmente ammesso la possibilità di individuare una sorta di *dies ad quem* della propria competenza, anche in assenza di una clausola convenzionale sulla facoltà di recesso, perlomeno con riguardo alle violazioni dei diritti umani lamentate nei ricorsi individuali.

La Corte africana ha però contestualmente negato *sic et simpliciter* ogni effetto retroattivo della revoca della dichiarazione, confermando la propria competenza a proseguire l'esame dei casi pendenti, incluso il caso di specie<sup>49</sup>. Essa ha dunque applicato il principio della *perpetuatio iurisdictionis*, secondo cui un procedimento correttamente instaurato secondo il diritto vigente al tempo del ricorso prosegue fino alla decisione finale<sup>50</sup>. In questo contesto, per la Corte non ha sortito alcun effetto la strategia del Ruanda, adottata dopo il ritiro della sua dichiarazione, di non comparire più nel corso del procedimento<sup>51</sup>.

Al pari del Protocollo sulla Corte africana, i protocolli istitutivi dei tribunali sub-regionali non contengono in genere delle clausole sulla facoltà di recesso. A un primo sguardo, si potrebbe dunque ritenere che anche la competenza in materia di diritti umani sviluppata da tali tribunali sia *sine die ad quem*. In realtà, alcuni Stati africani hanno dimostrato il contrario. In questa ottica, è interessante l'epilogo riguardante il Tribunale della SADC, alla cui competenza relativa alla

D. PAVOT, "Réflexions sur l'interprétation des actes unilatéraux des États à la lueur de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples du 3 juin 2016 dans l'affaire Victoire Ingabire Umuhiza c. Rwanda", in *Revue de droit international et de droit comparé* 2018, p. 85 ss. In generale, sugli atti unilaterali degli Stati, v. invece F. MARRELLA, D. CARREAU, *Diritto internazionale*, Milano, 2018<sup>2</sup>, p. 223 ss. (pp. 223-225 con specifico riferimento alle dichiarazioni).

<sup>49</sup> Ivi, paragrafi 67-68. La Corte africana ha infine emesso la sentenza di merito nel caso di specie il 24 novembre 2017.

<sup>50</sup> Sull'applicazione del principio della *perpetuatio iurisdictionis* nel diritto internazionale, cfr. Corte internazionale di giustizia, *Nottebohm (Liechtenstein v. Guatemala)*, sentenza sulle eccezioni preliminari, 18 novembre 1953. Nel contesto di una più ampia analisi, v. anche F. MARONGIU BUONAIUTI, "La sentenza della Corte internazionale di giustizia relativa al caso *Germania c. Italia*: profili di diritto intertemporale", in questa *Rivista* 2012, p. 335 ss., p. 338.

<sup>51</sup> Secondo l'art. 55, par. 1, del regolamento di procedura della Corte africana, "[w]henever a party does not appear before the Court, or fails to defend its case, the Court may, on the application of the other party, pass judgment in default after it has satisfied itself that the defaulting party has been duly served with the application and all other documents pertinent to the proceedings". La Corte non ha fatto espresso riferimento a tale disposizione né nella sentenza di merito né nelle precedenti decisioni e ordinanze inerenti al caso *Victoria Ingabire Umuhiza*. Nondimeno, soprattutto dalla lettura della parte IV (paragrafi 34-47) della sentenza di merito del 24 novembre 2017, in cui è riportata una minuziosa descrizione della procedura seguita davanti alla stessa Corte, emerge chiaramente che l'art. 55, par. 1, del regolamento di procedura è stato rispettato. Infatti, qui si ricordano sia la richiesta avanzata dalla ricorrente affinché la Corte rendesse la sua sentenza di merito anche in assenza del Ruanda sia l'avvenuta presa di conoscenza da parte dello Stato convenuto di tutti i documenti riguardanti il procedimento. Peraltro, a causa della mancata comparizione del Ruanda, allo scopo di accertare correttamente i fatti, la Corte africana ha anche utilizzato degli elementi extragiudiziari, rifacendosi alla pertinente prassi della Corte internazionale di giustizia. Sui problemi sollevati dalla non comparizione nel processo internazionale, ancorché con precipuo riferimento alla Corte internazionale di giustizia, v. per tutti A. ZANOBETTI PAGNETTI, *La non comparizione davanti alla Corte internazionale di giustizia*, Milano, 1996.

tutela internazionale dei diritti umani è stato posto termine, addirittura retroattivamente, in base all'accordo unanime degli Stati membri della SADC.

Previsto dall'art. 16 del Trattato SADC, il Tribunale della SADC era stato istituito dal Protocollo del 7 agosto 2000 allo scopo di assicurare la corretta interpretazione e applicazione dello stesso Trattato SADC<sup>52</sup>. In origine, esso poteva essere adito, *inter alios*, anche dalle persone residenti sul territorio degli Stati parti del suo Protocollo. Siffatta circostanza, unitamente ai riferimenti alla tutela dei diritti umani nel Trattato SADC<sup>53</sup>, aveva permesso al Tribunale di ampliare la sua competenza materiale e di ricevere ed esaminare dei ricorsi attinenti a presunte violazioni dei diritti umani commesse dagli Stati membri della SADC.

Il Tribunale della SADC si occupò di diritti umani almeno fino al 2010. In quell'anno, lo Zimbabwe ottenne che gli Stati membri della SADC disponessero all'unanimità la sospensione di ogni attività del Tribunale, anche in relazione ai casi pendenti<sup>54</sup>. In precedenza, infatti, nella sentenza resa nel caso *Campbell*, il Tribunale aveva accertato la responsabilità dello Zimbabwe per diverse violazioni della Carta africana commesse a danno di alcuni latifondisti di origini europee, spianando così la via a numerosi ricorsi successivamente presentati contro quello Stato da altri agricoltori per analoghe violazioni<sup>55</sup>.

Il Tribunale della SADC è stato poi ricostituito con il nuovo Protocollo del 21 agosto 2014, in base al quale soltanto gli Stati membri della SADC possono presentare dei ricorsi contro altri Stati membri<sup>56</sup>. È quindi assai improbabile che il nuovo Tribunale della SADC potrà ancora una volta estendere autonomamente la sua competenza all'ambito della tutela internazionale dei diritti umani<sup>57</sup>.

<sup>52</sup> Il Protocollo istitutivo del Tribunale della SADC era entrato in vigore il 14 agosto 2001 ed era stato poi emendato nel 2002, nel 2007, nel 2008 e nel 2012. Come si vedrà nel prosieguo, a partire dal 2014, vige un nuovo Protocollo. Il Tribunale della SADC ha sede a Windhoek, in Namibia.

<sup>53</sup> L'art. 4, lett. c), del Trattato SADC, prevede che «SADC and its Member States shall act in accordance with [...] human rights, democracy and the rule of law». Può assumere rilievo anche l'art. 6, par. 2, secondo cui «SADC and its Member States shall not discriminate against any person on grounds of gender, religion, political views, race, ethnic origin, culture or disability».

<sup>54</sup> La sospensione del Tribunale della SADC venne deliberata nel corso della trentesima sessione del Summit della SADC, svoltasi il 17 agosto 2010 (v. soprattutto il par. 32 del comunicato finale), e fu poi confermata durante la sessione straordinaria del Summit del 20 maggio 2011.

<sup>55</sup> V. Tribunale della SADC, *Mike Campbell (Pvt) Ltd and Others v. Zimbabwe*, sentenza del 28 novembre 2008. Per l'analisi di alcune questioni critiche emergenti da questo caso e dai suoi seguiti, si rimanda a G. PASCALE, «Sulla posizione dell'individuo nel diritto internazionale: il caso *Campbell* e le vicende successive nell'Africa australe», in *Rivista di diritto internazionale* 2015, p. 852 ss.

<sup>56</sup> Sul Protocollo istitutivo del nuovo Tribunale della SADC, v. E. TINO, «Il diniego di accesso alla giustizia per i soggetti privati nella SADC: alcune considerazioni sul nuovo Protocollo sul Tribunale», in questa *Rivista* 2017, p. 477 ss.

<sup>57</sup> Sul punto, v. K. D. MAGLIVERAS, G. J. NALDI, «The New SADC Tribunal or the Emasculation of an International Tribunal», in *Netherlands International Law Review* 2016, p. 133 ss.

**ABSTRACT. The Temporal ‘Borders’ of the African Human Rights System**

This paper aims at drawing the temporal ‘borders’ of the African Human Rights System in order to contribute to the debate about the *ratione temporis* application of human rights treaties. In particular, the paper attempts to verify the temporal scope of the African Charter on Human and Peoples’ Rights and of the jurisdiction of the human rights bodies operating in Africa, with a specific focus on the African Court on Human and Peoples’ Rights. With regard to the *dies a quo*, the paper shows the tendency to apply the traditional principles of non-retroactivity of treaties (to define the temporal scope of the African Charter) and of States consent (to ascertain the temporal scope of the jurisdiction of the African Court). As for the *dies ad quem*, the paper submits that the practice surrounding the African Charter supports the doctrine arguing that it is not possible to withdraw from human rights treaties in the absence of a relevant clause. Nonetheless, the experiences of the African Court and of sub-regional tribunals demonstrate that, at the same time, the African States resolutely reiterate their power to modify the (temporal) scope of the jurisdiction of human rights organs.

*Keywords:* African Charter on Human and Peoples’ Rights, African Court on Human and Peoples’ Rights; intertemporal law; temporal application of human rights treaties; withdrawal from human rights treaties; temporal scope of the jurisdiction of international human rights bodies.